Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

Direttiva del Consiglio

del 10 giugno 1985

concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi

(85/384/CEE)

(GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 (85/614/CEE)	L 376	1	31.12.1985
►**M2**	Direttiva del Consiglio del 27 gennaio 1986 (86/17/CEE)	L 27	71	1.2.1986
►**M3**	Direttiva del Consiglio del 4 dicembre 1990 (90/658/CEE)	L 353	73	17.12.1990
►**M4**	Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001	L 206	1	31.7.2001

Modificata da:

►**A1**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995
►**A2**	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

Rettificata da:

►**C1** Rettifica, GU L 72 del 21.3.1996, pag. 40 (85/384/CEE)

►**C2** Rettifica, GU L 87 del 2.4.1986, pag. 36 (86/17/CEE)

▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1985

concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi

(85/384/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57 e 66,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Parlamento europeo ([2]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([3]),

considerando che, in applicazione del trattato, dopo la fine del periodo transitorio, è vietato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi; che il principio del trattamento nazionale così realizzato riguarda in particolare il rilascio di un'autorizzazione eventualmente richiesta per accedere alle attività del settore dell'architettura, nonché l'iscrizione o l'appartenenza ad associazioni o ad organismi professionali;

considerando che appare tuttavia opportuno prevedere talune disposizioni intese ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi per le attività del settore dell'architettura;

considerando che, in applicazione del trattato, gli stati membri sono tenuti a non concedere alcun aiuto, tale da falsare le condizioni di stabilimento;

considerando che l'articolo 57, paragrafo 1, del trattato prevede che vengano adottate direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli;

considerando che la creazione architettonica, la qualità edilizia, il loro inserimento armonico nell'ambiente circostante e il rispetto del paesaggio e dell'assetto urbano nonché del patrimonio collettivo e privato rivestono un interesse pubblico; che, il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli deve basarsi pertanto su criteri qualitativi e quantitativi che assicurino nei titolari dei diplomi, certificati ed altri titoli riconosciuti la capacita di capire e tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle collettività in materia di organizzazione dello spazio, di concezione, di organizzazione e di realizzazione delle opere edilizie, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio edilizio di protezione degli equilibri naturali;

considerando che i sistemi di formazione dei professionisti che esercitano nel settore dell'architettura sono attualmente molto diversificati; che è pertanto opportuno prevedere una convergenza delle formazioni che portano all'esercizio di tali attività con il titolo professionale di architetto;

considerando che in taluni stati membri la legge subordina l'accesso alle attività di architetto ed il loro esercizio al possesso di un diploma di architettura; che in altri stati membri dove tale requisito non è richiesto, il diritto all'uso del titolo professionale di architetto è tuttavia disciplinato dalla legge; che infine in altri stati membri in cui non si verifica né il primo né il secondo caso si stanno predisponendo disposizioni legislative e regolamentari sull'accesso alle suddette attività e

([1]) GU n. 239 del 4. 10. 1967, pag. 15.
([2]) GU n. C 72 del 19. 7. 1968, pag. 3.
([3]) GU n. C 24 del 22. 3. 1968, pag. 3.

▼B

sul loro esercizio nell'ambito del titolo professionale di architetto; che quindi non sono state ancora definite le condizioni che negli stati membri consentono l'accesso e l'esercizio delle suddette attività; che un reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli presuppone che gli stessi permettano l'accesso e l'esercizio delle dette attività nello stato membro che li ha rilasciati; che pertanto il riconoscimento di determinati attestati in virtù della presente direttiva rimane in vigore solo in quei casi in cui i loro titolari, in virtù delle norme ancora da adottare nello stato membro del rilascio, avranno accesso alle attività designate con il titolo professionale di architetto;

considerando che l'accesso al titolo professionale di architetto è subordinato in alcuni stati membri al compimento, oltre al possesso del diploma, certificato o altro titolo, di un tirocinio professionale; che poiché tra gli stati membri non esiste ancora alcuna convergenza su questo piano, è opportuno, per far fronte a eventuali difficoltà, riconoscere, come condizione sufficiente, un'esperienza pratica adeguata, di uguale durata, acquisita in un altro stato membro;

considerando che il riferimento di cui all'articolo 1, paragrafi 2, alle «attività del settore dell'architettura esercitate abitualmente con il titolo professionale di architetto», giustificato dalla situazione esistente in alcuni stati membri, si propone unicamente di indicare il campo di applicazione della presente direttiva, senza pretendere di stabilire una definizione giuridica delle attività del settore dell'architettura;

considerando che nella maggior parte degli stati membri le attività pertinenti all'architettura sono esercitate, di diritto o di fatto, da persone che hanno la denominazione di architetti, accompagnata o meno da altre denominazioni, senza però che tali persone detengano il monopolio nell'esercizio di tali attività, salvo disposizioni legislative contrarie; che le summenzionate attività, o talune di esse, possono altresì essere esercitate da altri professionisti e, in particolare, da ingegneri che abbiano ricevuto una formazione specifica nel settore delle costruzioni o dell'arte edilizia;

considerando che il reciproco riconoscimento dei titoli faciliterà l'accesso alle attività in questione, nonché l'esercizio delle stesse;

considerando che in taluni stati membri disposizioni legislative autorizzano, a titolo eccezionale e in deroga alle condizioni di formazione abitualmente richieste per l'accesso al titolo professionale legale di architetto, la concessione di tale titolo a determinate persone dell'arte, del resto assai poco numerose, l'opera delle quali abbia posto in evidenza un talento eccezionale nel settore dell'architettura; che è opportuno definire nella presente direttiva il caso di tali architetti, tanto più che di frequente essi godono di fama internazionale;

considerando che il riconoscimento di molti dei diplomi, certificati ed altri titoli esistenti menzionati agli articoli 10, 11 e 12 mira a consentire ai titolari di tali titoli di stabilirsi o di effettuare prestazioni di servizi in altri stati membri, con effetto immediato; che la subitanea introduzione di questa disposizione nel Granducato del Lussemburgo, tenuto conto dell'esiguità del territorio dello stesso, potrebbe provocare distorsioni di concorrenza e potrebbe disorganizzare l'esercizio della professione; che pare pertanto giustificato concedere a detto stato membro un ulteriore termine di adattamento;

considerando che per quanto concerne l'uso del titolo di formazione è opportuno autorizzarlo soltanto nelle lingue dello stato membro di origine o di provenienza, in quanto una direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli non comporta necessarimanete (SIC! necessariamente) un'equivalenza materiale delle formazioni cui si riferiscono tali diplomi;

considerando che, per agevolare l'applicazione della presente direttiva da parte delle amministrazioni nazionali, gli stati membri possono prescrivere che i beneficiari che soddisfino le condizioni di formazione da essa previste, presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato membro d'origine o di provenienza, il quale attesti che i titoli corrispondono a quelli previsti dalla presente direttiva;

▼B

considerando che, in caso di stabilimento, possono applicarsi, in quanto norme relative all'accesso ad un'attività, le disposizioni nazionali in materia d'onorabilità e di moralità; che, in tali circostanze, occorre anche distinguere i casi in cui gli interessati non abbiano esercitato attività nel settore dell'architettura e quelli in cui abbiano già esercitato tali attività in un altro stato membro;

considerando che in caso di prestazione di servizi, l'esigenza dell'iscrizione o dell'appartenenza ad associazioni od a organismi professionali, connessa al carattere stabile e permanente dell'attività esercitata nello stato membro ospite, costituirebbe incontestabilmente una remora per il prestatore, dato il carattere temporaneo della sua attività; che è quindi opportuno non richiedere tale iscrizione o appartenenza; che, in tal caso, è tuttavia necessario assicurare il controllo della disciplina professionale di competenza delle suddette associazioni o organismi professionali; che, a tal uopo, con riserva dell'applicazione dell'articolo 62 del trattato, è necessario prevedere la possibilità di imporre al beneficiario l'obbligo di notificare la prestazione di servizi all'autorità competente dello stato membro ospite;

considerando che, per quanto riguarda le attività salariate del settore dell'architettura, il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità [1], non contiene, per le professioni regolamentate, disposizioni specifiche in materia di moralità e di onorabilità, di disciplina professionale e di possesso di un titolo; che secondo gli stati membri le regolamentazioni in questione sono o possono essere applicabili tanto ai lavoratori dipendenti quanto agli indipendenti; che in vari stati membri le attività del settore dell'architettura sono subordinate al possesso di un diploma, certificato o altro titolo; che queste attività sono esercitate sia da indipendenti che da dipendenti o, alternativamente, da una medesima persona nel corso della sua carriera professionale in qualità di dipendente e di indipendente; che per favorire pienamente la libera circolazione dei professionisti nella Comunità è necessario estendere l'applicazione della presente direttiva ai lavoratori dipendenti che esercitino nel settore dell'architettura;

considerando che la presente direttiva introduce un riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli che consentono l'accesso alle attività professionali, senza prevedere un simultaneo coordinamento delle disposizioni nazionali sulla formazione; che, inoltre, il numero dei professionisti interessati varia notevolmente da uno stato membro all'altro; che in tali condizioni la Commissione deve controllare con particolare attenzione l'applicazione della direttiva durante i primi anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alle attività del settore dell'architettura.

2. Ai sensi della presente direttiva, per attività del settore dell'architettura si intendono quelle esercitate abitualmente col titolo professionale di architetto.

[1] GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

▼B

CAPITOLO II

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI CHE DANNO ACCESSO ALLE ATTIVITÀ DEL SETTORE DELL'ARCHITETTURA CON IL TITOLO PROFESSIONALE DI ARCHITETTO

Articolo 2

Ogni stato membro riconosce i diplomi, certificati e altri titoli conseguiti durante un ciclo di formazione rispondente ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, e rilasciati ai cittadini degli stati membri dagli altri stati membri e attribuisce loro, sul proprio territorio, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 ed il loro esercizio con il titolo professionale di architetto, alle condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli che rilascia.

Articolo 3

La formazione che porta al conseguimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 2 è acquisita mediante corsi di studi di livello universitario, riguardanti principalmente l'architettura. Tali studi devono essere equilibratamente ripartiti tra gli aspetti teorici e pratici della formazione di architetto ed assicurare il raggiungimento:

1. della capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;
2. di una adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti;
3. di una conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;
4. di un'adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;
5. della capacità di cogliere i rapporti tra uomo e creazioni architettoniche e tra creazioni architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro creazioni architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;
6. della capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;
7. di una conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;
8. della conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;
9. di una conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;
10. di una capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;
11. di una conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione.

Articolo 4

1. La formazione di cui all'articolo 2 deve soddisfare contemporaneamente le prescrizioni dell'articolo 3, nonché i requisiti seguenti:

a) la durata totale della formazione deve comprendere almeno 4 anni di studi a tempo pieno presso una università o un istituto di istruzione analogo a almeno 6 anni di studi presso un'università o un istituto analogo, dei quali almeno 3 anni di studi a tempo pieno;

▼B

b) la formazione deve essere sancita dal superamento di un esame di livello universitario.

In deroga al primo comma, è parimenti riconosciuta come soddisfacente ai sensi dell'articolo 2 la formazione delle «Fachhochschulen» nella Repubblica federale di Germania, la quale sia impartita in 3 anni, esista al momento della notifica della presente direttiva, corrisponda ai requisiti definiti all'articolo 3 e dia accesso alle attività di cui all'articolo 1 in questo stato membro con il titolo professionale di architetto, purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica federale di Germania di 4 anni, comprovato da un certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva. L'ordine professionale deve accertarsi in via preliminare che i lavori eseguiti dall'architetto interessato nel settore dell'architettura costituiscano applicazioni probanti dell'insieme di cognizioni di cui all'articolo 3. Il certificato è rilasciato secondo la stessa procedura che si applica all'iscrizione all'ordine professionale.

In base all'esperienza acquisita e tenuto conto dell'evoluzione delle formazioni nel settore dell'architettura, la Commissione presenta al Consiglio, 8 anni dalla scadenza del termine previsto all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, una relazione sull'applicazione della presente deroga e le proposte adeguate in merito alle quali il Consiglio delibera secondo le procedure fissate dal trattato entro un termine di sei mesi.

2. Nell'ambito della promozione sociale o degli studi universitari a tempo ridotto, è altresì riconosciuta come soddisfacente ai sensi dell'articolo 2 una formazione che corrisponda ai requisiti di cui all'articolo 3 e sia sancita da un esame di architettura superato con successo da persone che lavorano da sette o più anni nel settore dell'architettura sotto la sorveglianza di un architetto o di uno studio di architetti. Detto esame deve essere di livello universitario ed equivalere all'esame finale di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 5

1. Sono considerati rispondenti ai requisiti per esercitare le attività di cui all'articolo 1 con il titolo professionale di architetto i cittadini di uno stato membro autorizzati a servirsi di tale titolo in applicazione di una disposizione legislativa che conferisce all'autorità competente di uno stato membro la facoltà di attribuire questo titolo ai cittadini degli stati membri che si siano particolarmente distinti per le qualità delle loro realizzazioni nel campo dell'architettura.

2. La qualità di architetto degli interessati di cui al paragrafo 1 è attestata da un certificato rilasciato dallo stato membro d'origine o di provenienza dei beneficiari.

▼M3

▼M4

Articolo 6

Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dall'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

Articolo 6 bis

Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è respinta.

▼M4

Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.

▼B

Articolo 7

1. Ogni stato membro comunica al più presto, contemporaneamente agli altri stati membra (SIC! membri) ed alla Commissione, l'elenco dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione rilasciati sul suo territorio che rispondono ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, nonché l'elenco degli istituti o autorità che rilasciano tali titoli.

La prima comunicazione ha luogo entro dodici mesi dalla notifica della presente direttiva.

Analogamente, ogni stato membro comunica i cambiamenti intervenuti relativamente ai diplomi, ai certificati e agli altri titoli di formazione rilasciati sul suo territorio, con particolare riguardo a quelli che non rispondono più ai requisiti degli articoli 3 e 4.

2. Gli elenchi e i relativi aggiornamenti vengono pubblicati dalla Commissione, a titolo informativo, sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data della loro comunicazione. Tuttavia, la pubblicazione di un diploma, certificato o altro titolo è differita nei casi previsti dall'articolo 8. Elenchi consolidati sono pubblicati periodicamente dalla Commissione.

Articolo 8

Qualora uno stato membro o la Commissione dubiti della conformità di un diploma, certificato o altro titolo ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, la Commissione investe del caso il comitato consultivo per la formazione nel settore dell'architettura entro tre mesi dalla data della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1. Il suddetto comitato esprime un parere entro tre mesi.

Entro i tre mesi successivi al parere o alla scadenza del periodo previsto per l'emissione del medesimo, il diploma, certificato o altro titolo in questione viene pubblicato, salvo nei due casi seguenti:

— se lo stato membro che lo rilascia modifica la comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1

o

— se uno stato membro o la Commissione si avvalgono degli articoli 169 o 170 del trattato per adire la Corte di giustizia delle Comunità.

Articolo 9

1. Uno stato membro o la Commissione possono ricorrere al comitato consultivo ogniqualvolta dubitino che un diploma, certificato o altro titolo menzionato in uno degli elenchi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* risponda ai requisiti degli articoli 3 e 4. Il comitato emette il proprio parere entro tre mesi.

2. La Commissione ritira un diploma da uno degli elenchi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* con il consenso dello stato membro interessato o in seguito ad una decisione della Corte di giustizia.

CAPITOLO III

DIPLOMI, CERTIFICATI E ALTRI TITOLI CHE CONSENTONO DI ACCEDERE ALLE ATTIVITÀ DEL SETTORE DELL'ARCHITETTURA IN VIRTÙ DI DIRITTI ACQUISITI O DI DISPOSIZIONI NAZIONALI VIGENTI

Articolo 10

Ogni stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli, di cui all'articolo 11, rilasciati dagli altri stati membri ai cittadini degli stati membri, che siano già in possesso di tali qualifiche alla data della notifica della presente direttiva o che abbiano iniziato la loro forma-

▼B

zione, sanzionata da tali diplomi, certificati e altri titoli, al massimo durante il terzo anno accademico successivo a tale notifica, anche se non rispondono ai requisiti minimi dei titoli di cui al capitolo II, e attribuisce loro, sul proprio territorio, per quanto concerne l'accesso alle attività di cui all'articolo l ed il loro esercizio, alle condizioni di cui all'articolo 23, lo stesso effetto di diplomi, certificati ed altri titoli nel campo dell'architettura da esso rilasciati.

Articolo 11

I diplomi, certificati e altri titoli di cui all'articolo 10 sono:

a) *in Germania*

— i diplomi rilasciati dalle scuole superiori di Belle Arti (Dipl.-Ing, Architekt (HfbK));

— i diplomi rilasciati dalle Technische Hochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), dalle università tecniche, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), dalle università, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati nelle Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur Hochbau) (Dipl.-Ing. e altre denominazioni che fossero successivamente date a tali diplomi);

— i diplomi rilasciati dalle Fachhochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), e, qualora tali istituti siano stati raggruppati in Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), accompagnati, quando la durata degli studi è inferiore a quattro anni ma comporta almeno tre anni, dal certificato attestante un periodo di esperienza professionale di quattro anni nella Repubblica federale di Germania, rilasciato dall'ordine professionale conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo l, secondo comma (Ingenieur grad. e altre eventuali future denominazioni di tali diplomi);

— i certificati (Prüfungszeugnisse) rilasciati prima del 1º gennaio 1973 dalle Ingenieurschulen, sezione Architettura, e dalle Werkkunstschulen, sezione Architettura, accompagnati da un attestato delle autorità competenti comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli conformemente all'articolo 13;

b) *in Belgio*

— i diplomi rilasciati dalle scuole nazionali superiori di architettura o dagli istituti superiori di architettura architecte - architect); (SIC! architecte);)

— i diplomi rilasciati dalla scuola provinciale superiore di architettura di Hasselt (architect);

— i diplomi rilasciati dalle accademie reali di Belle Arti (architecte - architect);

— i diplomi rilasciati dalle scuole di Saint-Luc (architecte - architect);

— i diplomi universitari di ingegnere civile, accompagnati da un certificato di tirocinio rilasciato dall'ordine degli architetti e conferente il diritto di usare il titolo professionale di architetto (architecte - architect);

— i diplomi d'architetto rilasciati dalla commissione esaminatrice centrale o statale di architettura (architecte - architect);

— i diplomi di ingegnere civile-architetto e di ingegnere-architetto rilasciati dalle facoltà di scienze applicate delle università e dal politecnico di Mons (ingénieur-architecte, ingenieur-architect);

c) *in Danimarca*

— i diplomi rilasciati dalle scuole nazionali di architettura di Copenaghen e di Århus (arkitekt);

— il certificato di gradimento rilasciato dalla commissione degli architetti ai sensi della legge 202 del 28 maggio 1975 (registeret arkitekt);

▼B

— i diplomi rilasciati dalle scuole superiori di costruzione edile (bygningskonstiuktør) accompagnati da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, ai sensi dell'articolo 13;

d) *in Francia*

— i diplomi di «architecte diplômé par le gouvernement» rilasciati fino al 1959 dal ministero della Pubblica Istruzione e dopo tale data dal ministero degli Affari culturali (architecte DPLG);.

— i diplomi rilasciati dalla scuola speciale di architettura (architecte DESA);

— i diplomi rilasciati dal 1955 dalla scuola nazionale superiore delle Arti e delle Industrie di Strasburgo (ex scuola nazionale di Ingegneria di Strasburgo), sezione Architettura (architetto ENSAIS);

e) *in Grecia*

— i diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;

— i diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;

— i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;

— i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;

— i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Tbraltis, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;

— i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Patron, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;

f) *in Irlanda*

— la laurea di «Bachelor of Architecture» rilasciata dalla «National University» d'Irlanda (B. arch., NUI) a laureati in architettura dell'«University College» di Dublino;

— il diploma di livello universitario in architettura rilasciato dal «College of Technology», Bolton Street, Dublino (dipl. arch.);

— il certificato di membro associato del «Royal Institute of Architects» d'Irlanda (ARIAI);

— il certificato di membro del «Royal Institute of Architects» d'Irlanda (MRIAI);

g) *In Italia*

— i diplomi di «laurea in architettura» rilasciati dalle università, dagli istituti politecnici e dagli istituti superiori di architettura di Venezia e di Reggio Calabria, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione di architetto, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di stato che abilita all'esercizio indipendente della professione di architetto (dott. architetto);

— i diplomi di «laurea in ingegneria» nel settore della costruzione civile rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commis-

▼B

sione, l'esame di stato che lo abilita all'esercizio indipendente della professione (dott. ing. architetto o dott. ing. in ingegneria civile);

h) *nei Paesi Bassi*

— l'attestato che comprova l'esito positivo dell'esame di licenza di architettura, rilasciato dalle sezioni «Architettura» delle scuole tecniche superiori di Delft o di Eindhoven (bouwkundig ingenieur);

— i diplomi delle accademie di architettura riconosciute dallo stato (architect);

— i diplomi rilasciati fino al 1971 dagli ex istituti d'insegnamento superiore di architettura (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO);

— i diplomi rilasciati fino al 1970 dagli ex istituti d'insegnamento superiore d'architettura (Voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO);

— l'attestato comprovante l'esito positivo nella prova d'esame organizzata dal consiglio degli architetti dal «Bond van Nederlandse Architecten» (ordine degli architetti olandese, BNA) (architect);

— il diploma della «Stichting Instituut voor Architectuur» (Fondazione «Istituto di architettura») (IVA) conseguito al termine di un corso organizzato da tale fondazione per un periodo minimo di quattro anni (architect), accompagnato da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli conformemente all'articolo 13;

— un attestato delle competenti autorità comprovante che, prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, l'interessato è stato ammesso all'esame di «kandidaat in de bouwkunde» organizzato dalla scuola tecnica superiore di Delft o di Eindhoven e che, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect);

— un attestato delle competenti autorità rilasciato unicamente alle persone che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, comprovante che l'interessato, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect);

Gli attestati a cui è fatto riferimento nel settimo e ottavo trattino non dovranno più essere riconosciuti a partire dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari per l'accesso alle attività di architetto ed il loro esercizio nell'ambito del titolo professionale di architetto nei Paesi Bassi, sempre che tali attestati, in virtù delle suddette disposizioni, non diano già l'accesso a tali attività nell'ambito del titolo professionale di cui sopra;

i) nel Regno Unito

— i titoli conseguiti in seguito ad esami superati presso

— il «Royal Institute of British Architects»

— le facoltà di architettura di:

università

politecnici

colleges

accademie (colleges privati)

istituti di tecnologia e di belle arti,

che erano o sono riconosciuti al momento dell'adozione della presente direttiva dall' Architects Registration Council del Regno Unito, ai fini dell'iscrizione all'albo (Architect);

— un certificato che attesti che il titolare aveva acquisito il diritto di mantenere il. suo titolo professionale di architetto a norma

▼B

della sezione 6 (l) a, 6 (1) b, ovvero 6 (1) d dell'Architects Registration Act del 1931 (Architect)

— un certificato che attesti che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 2 dell'Architects Registration Act del 1938 (Architect).

▼M1

j) *in Spagna*

— il titolo ufficiale di architetto (título oficial de arquitecto) rilasciato dal ministero dell'educazione e della scienza o dalle università;

k) *in Portogallo*

— il diploma «diploma do curso especial de arquitectura», rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto;

— il diploma di architetto (diploma de arquitecto), rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto;

— il diploma «diploma do curso de arquitectura», rilasciato dalle scuole superiori di belle arti di Lisbona e di Porto;

— il diploma «diploma de licenciatura em arquitectura», rilasciato dalla scuola superiore di belle arti di Lisbona;

— il diploma «carta de curso de licenciatura em arquitectura», rilasciato dall'università tecnica di Lisbona e dall'università di Porto.

▼M2

— il diploma in genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dall'Istituto superiore tecnico dell'Università tecnica di Lisbona;

— il diploma in genio civile (licenciatura em engenharia civil) ►C2 rilasciato dalla Facoltà di ingegneria (de Engenharia) dell'Università di Porto; ◄

— il diploma in genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dalla Facoltà di scienze e tecnologia dell'Università di Coimbra;

— il diploma in ingegneria civile, produzione (licenciatura em engenharia civil, produção) rilasciato dall'Università di Minho;

▼A1

l) *in Austria:*

— i diplomi rilasciati dai politecnici universitari di Vienna e Graz e dall'Università di Innsbruck, Facoltà di ingegneria edile («Bauingenieurwesen») e architettura («Architektur»), indirizzo architettura, ingegneria edile o edilizia («Hochbau», «Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen»);

— i diplomi universitari in ingegneria rurale, indirizzo «Kulturtechnik und Wasserwirtschaft»;

— i diplomi della scuola superiore di arti applicate di Vienna, indirizzo architettura;

— i diplomi dell'accademia delle arti figurative di Vienna, indirizzo architettura;

— i diplomi di ingegnere (Ing.) rilasciati dalle scuole tecniche di istruzione superiore o dagli istituti tecnici superiori per l'edilizia, unitamente al titolo di «Baumeister» comprovante un'esperienza professionale minima di sei anni in Austria, sancita da un esame;

— o diplomi della scuola superiore di Linz («Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung»), indirizzo architettura;

— i certificati di qualifica di ingegnere civile o di ingegnere consulente nel settore dell'edilizia(«Hochbau», «Bauwesen», «Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen», «Kulturtechnik und Wasserwirtschaft») conformemente alla legge sull'ingegneria civile (Ziviltechnikergesetz, BGBl. n. 156/1994);

▼C1

m) *in Finlandia:*

— i diplomi rilasciati dalle facoltà di architettura delle università tecniche e dall'Università di Oulu (arkkitehti — arkitekt),

▼C1

— i diplomi rilasciati dagli istituti tecnologici (rakennusarkkitehti — byggnadsarkitekt);

▼A1

►C1 n) ◄ *in Svezia:*

— i diplomi rilasciati dalla Scuola di architettura del Regio istituto di tecnologia, dall'Istituto Chalmers di tecnologia e dall'Istituto di tecnologia dell'Università di Lund (arkitekt, laurea in architettura);

— i certificati di iscrizione al «Svenska Arkitekters Riksförbund» (SAR) qualora gli interessati abbiano ricevuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva;

▼A2

o) *nella Repubblica ceca:*

— i diplomi rilasciati dalle facoltà della «České vysoké učení technické» (Università tecnica ceca di Praga):

— «Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství» (Facoltà di architettura ed edilizia) (fino al 1951),

— «Fakulta architektury a pozemního stavitelství» (Facoltà di architettura ed edilizia) (dal 1951 al 1960),

— «Fakulta stavební» (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1960), indirizzi: costruzioni e strutture edili, edilizia, costruzioni e architettura, architettura (inclusi pianificazione urbanistica e assetto territoriale), costruzioni civili e costruzioni per la produzione industriale e agricola, o nel programma di studio di ingegneria civile, indirizzo: edilizia e architettura;

— «Fakulta architektury» (Facoltà di architettura) (dal 1976) indirizzi: architettura, pianificazione urbanistica e assetto territoriale o nel programma di studio: architettura e pianificazione urbanistica, indirizzi: architettura, teoria della concezione architettonica, pianificazione urbanistica e assetto territoriale, storia dell'architettura e ricostruzione dei monumenti storici, o architettura ed edilizia;

— i diplomi rilasciati dalla «Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše» (fino al 1951) nel settore dell'architettura e delle costruzioni;

— i diplomi rilasciati dalla «Vysoká škola stavitelství v Brně» (dal 1951 al 1956) nel settore dell'architettura e delle costruzioni;

— i diplomi rilasciati dalla «Vysoké učení technické v Brně», dalla «Fakulta architektury» (Facoltà di architettura) (dal 1956), indirizzo: architettura e pianificazione urbanistica o dalla «Fakulta stavební» (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1956), indirizzo: costruzioni;

— i diplomi rilasciati dalla «Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava», «Fakulta stavební» (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1997), indirizzo: strutture e architettura o indirizzo: ingegneria civile;

— i diplomi rilasciati dalla «Technická univerzita v Liberci», «Fakulta architektury» (Facoltà di architettura) (dal 1994) nel programma di architettura e pianificazione urbanistica, indirizzo: architettura;

— i diplomi rilasciati dalla «Akademie výtvarných umění v Praze» nel programma di belle arti, indirizzo: concezione architettonica;

— i diplomi rilasciati dalla «Vysoká škola umělecko- v Praze» nel programma di belle arti, indirizzo: architettura;

— certificato dell'abilitazione rilasciata dal «Česká komora o del settore dell'edilizia senza specificazione del settore;

p) *in Estonia:*

diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (diploma di studi di architettura, rilasciato dalla Facoltà di architettura dell'Accademia estone delle arti dal 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 aastal (rilasciato dall'Università delle arti di Tallinn nel

▼A2

1989-1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (rilasciato dall'Istituto statale d'arte della Repubblica socialista sovietica di Estonia nel 1951-1988);

q) *a Cipro:*

Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου [Certificate of Registration in the Register of Architects issued by the Scientific and Technical Chamber of Cyprus (ETEK)];

r) *in Lettonia:*

«arhitekta diploms», ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958. gada līdz 1991. gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un «Arhitekta prakses sertifikāts» ka izsniedz Latvijas Arhitektu savienība

[i diplomi di architetto (arhitekts) rilasciati dalla Facoltà di ingegneria civile, sezione architettura dell'Università statale lettone fino al 1958, dalla Facoltà di ingegneria civile, sezione architettura del Politecnico di Riga tra il 1958 ed il 1991, e dalla Facoltà di architettura dell'Università tecnica di Riga dal 1991, e certificato di iscrizione all'Ordine lettone degli architetti];

s) *in Lituania:*

— i diplomi di ingegnere-architetto/architetto rilasciati dal Kauno politechnikos institutas fino al 1969 (inžinierius architektas/architektas),

— i diplomi di architetto/baccelliere in architettura/dottore in architettura rilasciati dal Vilnius inžinerinis statybos institutas fino al 1990, dalla Vilniaus technikos universitetas fino al 1996, dalla Vilnius Gedimino technikos universitetas dal 1996 (architektas/architektûros bakalauras/architektûros magistras),

— i diplomi di specialisti che hanno completato il corso di architettura/baccellierato in architettura/dottorato in architettura rilasciati dall'LTSR Valstybinis dailës institutas fino al 1990, dalla Vilniaus dailës akademija dal 1990 (architektûros kursas/architektûros bakalauras/architektûros magistras)

— i diplomi di baccelliere in architettura/dottore in architettura rilasciati dalla Kauno technologijos universitetas dal 1997 (architektûros bakalauras/architektûros magistras),

corredati del certificato rilasciato dalla Commissione di abilitazione che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura (architetto abilitato — atestuotas architektas);

t) *in Ungheria:*

— diploma di «okleveles építészmérnök» (diploma di architetto, dottore in scienze architettoniche) rilasciato dalle università,

— diploma di «okleveles építész tervező művész» (diploma di dottore in scienze architettoniche e ingegneria edile) rilasciato dalle università;

u) *a Malta:*

Perit: Lawrja ta' Perit rilasciato dall'Universita'ta' Malta, che conferisce il diritto di iscrizione come «Perit»;

v) *in Polonia:*

i diplomi rilasciati dalle facoltà di architettura:

— dell'Università di tecnologia di Varsavia, Facoltà di architettura di Varsavia (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; inżynier magister architektury, magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt

▼A2

(dal 1945 al 1948, titolo: inżynier architekt, magister nauk technicznych; dal 1951 al 1956, titolo: inżynier architekt; dal 1954 al 1957, seconda fase, titolo: inżyniera magistra architektury; dal 1957 al 1959, titolo: inżyniera magistra architektury; dal 1959 al 1964, titolo: inżyniera magistra architektury; dal 1959 al 1964, titolo: magistra inżyniera architektury; dal 1964 al 1982, titolo: magistra inżyniera architekta; dal 1983, titolo: magistra inżyniera architekt);

— dell'Università di tecnologia di Cracovia, Facoltà di Architettura di Cracovia (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: magister inżynier architekt

(dal 1945 al 1953, Università di arte mineraria e metallurgia, Politecnico di architettura - Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury);

— dell'Università di tecnologia di Breslavia, Facoltà di Architettura di Breslavia (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt

(dal 1949 al 1964, titolo: inżynier architekt, magister nauk technicznych; dal 1956 al 1964, titolo: magister inżynier architektury; dal 1964, titolo: magister inżynier architekt);

— dell'Università slesiana di tecnologia, Facoltà di Architettura di Gliwice (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt; magister inżynier architekt

(dal 1945 al 1955: Facoltà di ingegneria e costruzione - Wydział Inżynieryjno-Budowlany, titolo: inżynier architekt; dal 1961 al 1969, Facoltà di costruzione industriale e ingegneria generale - Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, titolo: magister inżynier architekt; dal 1969 al 1976, Facoltà di ingegneria civile e architettura - Wydział Budownictwa i Architektury, titolo: magister inżynier architekt; dal 1977, Facoltà di architettura - Wydział Architektury, titolo: magister inżynier architekt e dal 1995 titolo: inżynier architekt);

— dell'Università di tecnologia di Poznan, Facoltà di architettura di Poznan (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt

(dal 1945 al 1955 Scuola di ingegneria, Facoltà di architettura - Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titolo: inżynier architektury; dal 1978, titolo: magister inżynier architekt e dal 1999 titolo: inżynier architekt);

— dell' Università tecnica di Danzica, Facoltà di architettura di Danzica (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: magister inżynier architekt

(dal 1945 al 1969 Facoltà di architettura - Wydział Architektury, dal 1969 al 1971 Facoltà di ingegneria civile e architettura - Wydział Budownictwa i Architektury, dal 1971 al 1981 Istituto di architettura e pianificazione urbanistica - Instytut Architektury i Urbanistyki, dal 1981Facoltà di architettura - Wydział Architektury);

— dell'Università tecnica di Białystok, Facoltà di Architettura di Białystok (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: magister inżynier architekt

(dal 1975 al 1989 Istituto di Architettura - Instytut Architektury)

— dell'Università tecnica di Łódź, Facoltà di ingegneria civile, architettura e ingegneria ambientale di Łódź (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt; magister inżynier architekt

(dal 1973 al 1993 Facoltà di ingegneria civile e architettura — Wydział Budownictwa i Architektury e dal 1992 Facoltà di ingegneria civile, architettura e ingegneria ambientale — Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii

▼A2

Środowiska; titolo: dal 1973 al 1978 inżynier architekt, dal 1978 titolo: magister inżynier architekt);

— dell'Università tecnica di Stettino, Facoltà di ingegneria civile e architettura di Stettino (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt; magister inżynier architekt

(dal 1948 al 1954, Scuola di alta ingegneria, Facoltà di architettura - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titolo: inżynier architekt, dal 1970, titolo: magister inżynier architekt e dal 1998 titolo: inżynier architekt):

tutti corredati del certificato di iscrizione rilasciato dalla competente sezione regionale dell'Ordine degli architetti che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura in Polonia;

w) *in Slovenia:*

— «univerzitetni diplomirani inženir arhitekture / univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture» (diploma universitario in architettura) rilasciato dalla Facoltà di architettura, corredato di un certificato dell'autorità competente nel settore dell'architettura legalmente riconosciuto, che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura,

— un diploma universitario rilasciato dalle facoltà tecniche che rilascia il titolo di «univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.) / univerzitetna diplomirana inženirka» corredato di un certificato dell'autorità competente nel settore dell'architettura legalmente riconosciuto, che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura;

x) *in Slovacchia:*

— diploma dell'indirizzo «architettura ed edilizia» («architektúra a pozemné staviteľstvo») rilasciato dall'Università tecnica slovacca (Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1950-1952 (titolo: Ing.);

— diploma dell'indirizzo «architettura» («architektúra») rilasciato dalla Facoltà di architettura ed edilizia dell'Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1952-1960 (titolo: Ing. arch.);

— diploma dell'indirizzo «edilizia» («pozemné staviteľstvo») rilasciato dalla Facoltà di architettura ed edilizia dell'Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry a pozemného stavitestva, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1952-1960 (titolo: Ing.);

— diploma dell'indirizzo «architettura» («architektúra») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1961-1976 (titolo: Ing. arch.);

— diploma dell'indirizzo «edilizia» («pozemné stavby») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1961-1976 (titolo: Ing.);

— diploma dell'indirizzo «architettura» («architektúra») rilasciato dalla Facoltà di architettura dell'Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava dal 1977 (titolo: Ing. arch.);

— diploma dell'indirizzo «urbanistica» («urbanizmus») rilasciato dalla Facoltà di architettura dell'Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava dal 1977 (titolo: Ing. arch.);

— diploma dell'indirizzo «edilizia» («pozemné stavby») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava nel 1977-1997 (titolo: Ing.);

— diploma dell'indirizzo «architettura ed edilizia» («architektúra a pozemné stavby») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava dal 1998 (titolo: Ing.);

▼A2

— diploma dell'indirizzo «edilizia — specializzazione: architettura» («pozemné stavby - špecializácia: architektúra») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava nel 2000-2001 (titolo: Ing.);

— diploma dell'indirizzo edilizia e architettura («pozemné stavby a architektúra») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca («Stavebná fakulta - Slovenská technická univerzita») di Bratislava dal 2001 (titolo: Ing.);

— diploma dell'indirizzo «architettura» («architektúra») rilasciato dall'Accademia delle belle arti e del design (Vysoká škola výtvarných umení) di Bratislava dal 1969 (titolo: Akad. arch. fino al 1990; Mgr. nel 1990 - 1992; Mgr. arch. nel 1992-1996; Mgr. art. dal 1997);

— diploma dell'indirizzo edilizia («pozemné staviteľstvo») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica (Stavebná fakulta, Technická univerzita) di Košice nel 1981-1991 (titolo: Ing.),

tutti corredati di

— un certificato di abilitazione rilasciato dall'Ordine slovacco degli architetti (Slovenská komora architektov) di Bratislava senza specificazione del settore, o del settore dell'«edilizia» («pozemné stavby») o «assetto territoriale» («územné plánovanie»);

— un certificato di abilitazione rilasciato dall'Ordine slovacco degli ingegneri civili (Slovenská komora stavebných inžinierov) di Bratislvava del settore dell'edilizia («pozemné stavby»).

Articolo 11 bis

1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli del settore dell'architettura sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata nell'ex Cecoslovacchia anteriormente al 1º gennaio 1993, ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli del settore dell'architettura qualora le autorità della Repubblica ceca attestino che detti titoli hanno sul suo territorio la stessa validità dei titoli cechi del settore dell'architettura di cui all'articolo 11, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 e il loro esercizio, alle condizioni di cui all'articolo 23. Tale attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio della Repubblica ceca, delle attività nel settore dell'architettura per almeno 3 anni consecutivi nei 5 anni precedenti il rilascio del certificato.

2. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli del settore dell'architettura sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata nell'ex Unione sovietica anteriormente al 20 agosto 1991, ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli del settore dell'architettura qualora le autorità dell'Estonia attestino che detti titoli hanno sul suo territorio la stessa validità dei titoli estoni del settore dell'architettura di cui all'articolo 11, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 e il loro esercizio, alle condizioni di cui all'articolo 23. Tale attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio dell'Estonia, delle attività nel settore dell'architettura per almeno 3 anni consecutivi nei 5 anni precedenti il rilascio del certificato.

3. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli del settore dell'architettura sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata nell'ex Unione sovietica anteriormente al 21 agosto 1991, ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli del settore dell'architettura qualora le autorità della Lettonia attestino che detti titoli hanno sul suo territorio la stessa validità dei titoli lettoni del settore dell'architettura di cui all'articolo 11, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 e il

▼A2

loro esercizio, alle condizioni di cui all'articolo 23. Tale attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio della Lettonia, delle attività nel settore dell'architettura per almeno 3 anni consecutivi nei 5 anni precedenti il rilascio del certificato.

4. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli del settore dell'architettura sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata nell'ex Unione sovietica anteriormente all'11 marzo 1990, ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli del settore dell'architettura qualora le autorità della Lituania attestino che detti titoli hanno sul suo territorio la stessa validità dei titoli lituani del settore dell'architettura di cui all'articolo 11, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 e il loro esercizio, alle condizioni di cui all'articolo 23. Tale attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio della Lituania, delle attività nel settore dell'architettura per almeno 3 anni consecutivi nei 5 anni precedenti il rilascio del certificato.

5. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli del settore dell'architettura sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata nell'ex Cecoslovacchia anteriormente al 1º gennaio 1993, ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli del settore dell'architettura qualora le autorità della Slovacchia attestino che detti titoli hanno sul suo territorio la stessa validità dei titoli slovacchi del settore dell'architettura di cui all'articolo 11, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 e il loro esercizio, alle condizioni di cui all'articolo 23. Tale attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio della Slovacchia, delle attività nel settore dell'architettura per almeno 3 anni consecutivi nei 5 anni precedenti il rilascio del certificato.

6. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli del settore dell'architettura sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Jugoslavia anteriormente al 25 giugno 1991, ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli del settore dell'architettura qualora le autorità della Slovenia attestino che detti titoli hanno sul suo territorio la stessa validità dei titoli sloveni del settore dell'architettura di cui all'articolo 11, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 e il loro esercizio, alle condizioni di cui all'articolo 23. Tale attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio della Slovenia, delle attività nel settore dell'architettura per almeno 3 anni consecutivi nei 5 anni precedenti il rilascio del certificato.

▼B

Articolo 12

Fatto salvo l'articolo 10, ogni stato membro riconosce, attribuendo loro, sul proprio territorio, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 e il loro esercizio con il titolo professionale di architetto lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli di architetto da esso rilasciati:

— gli attestati rilasciati ai cittadini degli stati membri dagli altri stati membri che al momento della notifica della presente direttiva hanno una regolamentazione dell'accesso e dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 con il titolo professionale di architetto, e che certificano che il titolare ha ricevuto l'autorizzazione di usare il titolo di architetto prima dell'applicazione della presente direttiva e si è dedicato effettivamente nel quadro di tale regolamentazione alle attività in questione durante almeno 3 anni consecutivi nel corso dei 5 anni che precedono il rilascio degli attestati;

▼B

— gli attestati rilasciati a cittadini degli stati membri dagli altri stati membri che, tra il momento della notifica e quello dell'applicazione della presente direttiva, introducono una regolamentazione dell'accesso e dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 con il titolo professionale di architetto, e che certificano che il titolare ha ricevuto l'autorizzazione di usare il titolo di architetto al momento dell'applicazione della presente direttiva e si è dedicato effettivamente, nel quadro di tale regolamentazione, alle attività in questione durante almeno 3 anni consecutivi nel corso dei 5 anni che precedono il rilascio degli attestati.

Articolo 13

L'esame per titoli di cui all'articolo 11, lettera a), quarto trattino, all'articolo 11, lettera c), terzo trattino, e all'articolo 11, lettera h), sesto trattino, comprende la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso di un esercizio effettivo delle attività di cui all'articolo 1 di almeno sei anni.

Articolo 14

Alle condizioni previste all'articolo 11 sono riconosciuti gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che sanzionano la rispettiva equivalenza dei titoli di formazione rilasciati, a decorrere dall'8 maggio 1945, dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca con i titoli elencati nel predetto articolo.

▼M4

▼B

CAPITOLO IV

USO DEL TITOLO DI FORMAZIONE

Articolo 16

1. Fatto salvo l'articolo 23, gli stati membri ospiti fanno sì che ai cittadini degli stati membri che soddisfino le condizioni di cui ai capitoli II o III, sia riconosciuto il diritto di far uso del loro titolo di formazione legittimo, ed eventualmente della relativa abbreviazione, dello stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale stato. Gli stati membri ospiti possono prescrivere che il titolo sia seguito dal nome e dal luogo dell'istituto o della commissione che lo ha rilasciato.

2. Quando il titolo di formazione dello stato membro di origine o di provenienza può essere confuso nello stato membro ospite con un titolo che richieda in detto stato una formazione complementare che il beneficiario non ha compiuto, lo stato membro ospite può prescrivere che il beneficiario usi il titolo di formazione dello stato membro d'origine o di provenienza in una formula adeguata indicata dallo stato ospite.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI DESTINATE AD AGEVOLARE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DEL DIRITTO DI STABILIMENTO E DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

A. **Disposizioni particolari relative ai diritto di stabilimento**

Articolo 17

1. Lo stato membro ospite, che, per il primo accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, richieda ai propri cittadini un attestato di moralità o di onorabilità, accetta, come prova sufficiente nei riguardi dei cittadini degli altri stati membri, un certificato rilasciato da un'autorità competente dello stato membro d'origine o di provenienza che dichiari soddisfatti i requisiti di moralità o di onorabilità in esso richiesti per l'accesso all'attività di cui trattasi.

▼B

2. Qualora lo stato membro d'origine o di provenienze (SIC! provenienza) non richieda un attestato di moralità o di onorabilità per il primo accesso all'attività di cui trattasi, lo stato membro ospite può esigere dai cittadini dello stato membro d'origine o di provenienza un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato da un'autorità competente dello stato membro d'origine o di provenienza.

3. Quando il documento di cui al paragrafo 2 non viene rilasciato dallo stato membro di origine o di provenienza, esso potrà essere sostituito da una dichiarazione giurata — ovvero, negli stati in cui non esiste un tale giuramento, da una dichiarazione solenne — prestata dall'interessato dinnanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o, se del caso, davanti a un notaio o un organismo professionale qualificato dello stato membro di origine o di provenienza, il quale rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne.

4. Qualora lo stato membro ospite sia a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti — precedentemente allo stabilimento dell'interessato in detto stato — fuori dal suo territorio, o d'informazioni inesatte contenute nella dichiarazione di cui al paragrafo 3, le quali potrebbero avere conseguenze sull'accesso all'attività di cui trattasi nel suo territorio, può informarne lo stato membro d'origine o di provenienza.

Lo stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti nella misura in cui essi possono avere in tale stato membro conseguenze sull'accesso all'attività in questione. Le autorità di questo stato decidono esse stesse la natura e la ampiezza delle investigazioni da effettuarsi e comunicano allo stato membro ospite quali conseguenze esse ne traggono per quanto riguarda i certificati o i documenti da esse rilasciati.

5. Gli stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse.

Articolo 18

1. Quando in uno stato membro ospite vigono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sull'osservanza della moralità o dell'onorabilità, inclusi i provvedimenti disciplinari per grave mancanza professionale o condanna per delitti penali, e relative all'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 1, lo stato membro d'origine o di provenienza trasmette allo stato membro ospite le informazioni necessarie relative alle misure o sanzioni di carattere professionale o amministrativo prese a carico dell'interessato, nonché alle sanzioni penali riguardanti l'esercizio della professione nello stato membro d'origine o di provenienza.

2. Qualora lo stato membro ospite sia a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti — precedentemente allo stabilimento dell'interessato in detto stato — fuori dal suo territorio, le quali potrebbero avere conseguenze sull'esercizio dell'attività di cui trattasi, può informarne lo stato membro d'origine o di provenienza.

Lo stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti nella misura in cui essi possono avere in tale stato membro conseguenze sull'esercizio dell'attività in questione. Le autorità di questo stato decidono esse stesse la natura e l'ampiezza delle investigazioni da effettuarsi e comunicano allo stato membro ospite quali conseguenze esse ne traggono per quanto riguarda le informazioni da esse trasmesse ai sensi del paragrafo 1.

3. Gli stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni da essi trasmesse ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 19

Al momento della loro presentazione, i documenti di cui agli articoli 17 e 18 non possono essere di data anteriore ai tre mesi.

▼B

Articolo 20

1. La procedura d'ammissione del beneficiario all'accesso ad una attività di cui all'articolo 1, conformemente agli articoli 17 e 18, deve essere conclusa al più presto e comunque entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo completo dell'interessato, fatte salve le dilazioni che potrebbero risultare necessarie in seguito ad eventuale ricorso introdotto alla fine della procedura stessa.

2. Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 2, la domanda di riesame sospende il termine di cui al paragrafo 1.

Lo stato membro consultato deve far pervenire la propria risposta entro un termine di tre mesi.

Appena ricevuta la risposta o alla scadenza di detto termine, lo stato membro ospite prosegue la procedura di cui al paragrafo 1.

Articolo 21

Quando uno stato membro ospite esige dai propri cittadini la prestazione di un giuramento o una dichiarazione solenne per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1 per il suo esercizio, e qualora la fermula (SIC! formula) di detto giuramento e di detta dichiarazione non possa essere usata dai cittadini degli altri stati membri, lo stato membro ospite provvede affinché possa essere presentata agli interessati una formula appropriata ed equivalente.

B. **Disposizioni particolari relative alla prestazione di servizi**

Articolo 22

1. Quando uno stato membro esige dai propri cittadini, per l'accesso o l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, un'autorizzazione o l'iscrizione o l'appartenenza ad una associazione o ad un organismo professionale, detto stato membro, in caso di prestazione di servizi, esonera i cittadini degli altri stati membri da tale obbligo.

Il beneficiario esercita la prestazione di servizi con gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dello stato membro ospite; in particolare egli è soggetto alle disposizioni disciplinari di carattere professionale o amministrativo applicabili in detto Stato membro.

A tale scopo e a complemento della dichiarazione relativa alla prestazione di servizi di cui al paragrafo 2, gli stati membri possono prevedere, al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni disciplinari vigenti nel loro territorio, un iscrizione temporanea con effetto automatico o un'adesione pro forma ad una associazione o ad un organismo professionale o un iscrizione in un registro, a condizione che tale iscrizione non ritardi e non complichi in alcun modo la prestazione dei servizi e non comporti alcuna spesa supplementare per il prestatore dei servizi.

Qualora lo stato membro ospite prenda un provvedimento in applicazione del secondo comma o sia a conoscenza di fatti contrari a tali norme, ne informa immediatamente lo stato membro in cui il beneficiario è stabilito.

2. Lo stato membro ospite può prescrivere che il beneficiario faccia alle autorità competenti una dichiarazione preliminare relativa alla propria prestazione di servizi, qualora l'esecuzione di tale prestazione comporti la realizzazione di un progetto nel suo territorio.

3. In applicazione dei paragrafi 1 e 2, lo stato membro ospite può esigere dal beneficiario uno o più documenti contenenti le seguenti indicazioni:

— la dichiarazione di cui al paragrafo 2;

— un attestato che certifichi che il beneficiario esercita legalmente le attività in questione nello stato membro in cui egli è stabilito;

— un attestato comprovante che il beneficiario è in possesso del o dei diplomi, certificati o altri titoli richiesti per la prestazione di servizi

▼B

di cui trattasi, rispondenti ai requisiti di cui al capitolo II o elencati nel capitolo III della presente direttiva;

— se necessario, il certificato di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

4. Il documento o i documenti previsti al paragrafo 3 non possono recare, alla loro presentazione, una data anteriore di oltre dodici mesi.

5. Quando uno stato membro priva in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, uno dei suoi cittadini o un cittadino di un altro stato membro stabilito sul suo territorio della facoltà di esercitare una delle attività di cui all'articolo 1, detto stato membro provvede, se necessario, al ritiro temporaneo o definitivo dell'attestato di cui al paragrafo 3, secondo trattino.

C. **Disposizioni comuni relative ai diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi**

Articolo 23

1. Quando in uno stato membro ospite l'uso del titolo di architetto, concernente una delle attività di cui all'articolo 1, è disciplinato per legge, i cittadini degli altri stati membri che soddisfano le condizioni previste dal capitolo II o i cui diplomi, certificati e altri titoli di cui all'articolo 11 sono stati riconosciuti a norma dell'articolo 10, si valgono del titolo professionale dello stato membro ospite e si servono della sua abbreviazione, eventualmente dopo aver soddisfatto i requisiti di tirocinio richiesti in tale stato.

2. Se in uno stato membro l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 o il loro esercizio con il titolo di architetto è subordinato, oltre alla soddisfazione delle esigenze di cui al capitolo II o al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 11, al compimento di un tirocinio professionale per un certo periodo, lo stato membro interessato riconosce come prova sufficiente un certificato dello stato membro d'origine o di provenienza attestante che un'esperienza pratica adeguata è stata acquisita nello stato membro d'origine o di provenienza per una durata corrispondente. Il certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma è riconosciuto come prova sufficiente ai sensi del presente paragrafo.

Articolo 24

1. Quando lo stato membro ospite richiede ai propri cittadini, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1 o per il suo esercizio, la prova che essi non sono stati precedentemente dichiarati falliti, e quando le informazioni rilasciate, ►**M4** a norma degli articoli 17 e 18 in caso di stabilimento, e dell'articolo 22 in caso di prestazioni di servizi ◄ non forniscono tale prova, detto stato accetta dai beneficiari una dichiarazione giurata o, negli stati in cui non esiste un tale giuramento, una dichiarazione solenne rilasciata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato dello stato di origine o di provenienza, il quale rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne.

Quando nello stato membro ospite debba essere provata la capacità finanziaria, tale stato membro accetta gli attestati rilasciati dalle banche degli altri stati membri come equipollenti agli attestati rilasciati nel proprio territorio.

2. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui al paragrafo 1 non possono essere di data anteriore ai tre mesi precedenti.

Articolo 25

I. Quando uno stato membro ospite esige dai propri cittadini, per l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 1 o per il suo esercizio, la prova che essi sono coperti da una assicurazione contro le conseguenze pecuniarie della loro responsabilità professionale, questo stato membro accetta gli attestati rilasciati dagli istituti di assicurazione degli altri stati membri come equipollenti agli attestati rilasciati nel proprio

▼B

territorio. Tali attestati dovranno precisare che l'assicuratore si è conformato alle prescrizioni legali e regolamentari in vigore nello stato membro ospite per quanto riguarda le modalità e l'estensione della copertura assicurativa.

2. Al momento della sua presentazione l'attestato di cui al paragrafo 1 non può essere di data anteriore ai tre mesi precedenti.

Articolo 26

1. Gli stati membri prendono le misure necessarie affinché i beneficiari possano essere informati delle legislazioni e, eventualmente, della deontologia dello stato membro ospite.

A tal fine, essi possono creare servizi d'informazione presso i quali i beneficiari possano ottenere le informazioni necessarie. In caso di stabilimento, gli stati membri ospiti possono obbligare i beneficiari a prender contatto con tali servizi.

2. Gli stati membri possono creare i servizi di cui al paragrafo 1 presso le autorità e gli organismi competenti che essi designano entro il termine previsto all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma.

3. Se del caso, gli stati membri fanno in modo che i beneficiari acquisiscano, nel loro interesse e in quello dei loro clienti, le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della loro attività professionale nel paese ospite.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

In caso di dubbio fondato, lo stato membro ospite può esigere dalle autorità competenti di un altro stato membro conferma dell'autenticità dei diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in detto stato membro e menzionati ai capitoli II e III.

Articolo 28

Gli stati membri designano, nel termine previsto all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, le autorità e gli organismi abilitati a rilasciare o a ricevere i diplomi, certificati e altri titoli nonché i documenti o le informazioni previsti nella presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri stati membri e la Commissione.

Articolo 29

La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68, esercitano o eserciteranno in qualità di lavoratori dipendenti una delle attività di cui all'articolo 1.

Articolo 30

Entro tre anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, la Commissione procede ad un riesame della direttiva sulla base dell'esperienza acquisita e presenta al Consiglio, se necessario, proposte di modifica dopo aver sentito il parere del comitato consultivo. Il Consiglio esamina tali proposte entro un anno.

Articolo 31

1. Gli stati membri prendono i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dalla data della sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Gli stati membri dispongono tuttavia di tre anni dalla data di detta notifica per conformarsi all'articolo 22.

▼B

2. Gli stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 32

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.